

5 ottobre 2009

LA LEGGE ALFANO E LA CORTE

L'anomalia di quel lodo

Poco più di sette anni fa — era il 2002 — scrivevo dell'immunità parlamentare e avanzavo una proposta: «consentire al parlamentare di scegliere tra sottomettersi al giudizio della magistratura o invocare l'immunità. Però nel secondo caso non si potrà ripresentare alle elezioni e dovrà affrontare, a mandato scaduto, il corso della giustizia. Questa proposta protegge il rappresentante nell'esercizio delle sue funzioni ma non consente a nessuno di sfuggire alla giustizia per tutta la vita. Immunità sì; ma non un'immunità che trasformi le Camere in un santuario di indiziati in altissimo odore di colpevolezza».

Va da sé che questa proposta non fu accolta. Venne invece approvata una legge che fu poi bocciata, nel 2004, dalla Corte Costituzionale. Così ora ci risiamo con il cosiddetto Lodo Alfano. Le novità sono due. Intanto scompare la parola immunità sostituita dalla melliflua dizione «sospensione del processo penale». In secondo luogo questa immunità (perché tale è) si applica soltanto alle più alte cariche dello Stato, e così diventa, in apparenza, «immunità salva-quattro».

In apparenza, perché anche questo è un camuffamento. I presidenti delle due Camere non hanno mai chiesto un'immunità privilegiata, speciale, né si capisce perché ne abbiano bisogno, e cioè perché debbano essere insostituibili. Quanto al capo dello Stato, l'inquilino del Quirinale è già tutelato dall'articolo 90 della Costituzione, che lo rende indiziabile soltanto per «alto tradimento e per attentato alla Costituzione»; e in tal caso «è messo in stato d'accusa dal Parlamento» (non dalla magistratura). Ne consegue che la «salva- quattro» è in realtà una cortina fumogena per una leggina ad personam (davvero con fotografia) che è soltanto «salva-uno» che è soltanto salva-Cavaliere.

Il fatto è che in tutte le democrazie un capo del governo viene sostituito senza drammi e senza che questo evento «possa ostacolare seriamente l'esercizio delle funzioni politicamente più elevate» (come sostiene melodrammaticamente l'Avvocatura dello Stato). Melodrammatico o no, l'argomento (discutibilissimo) non è un argomento giuridico. La Corte, che udirà il caso domani, dovrà soltanto valutare se il privilegio di intoccabilità a vita appetito da Berlusconi sia costituzionalmente accettabile.

Già, a vita. Il Lodo parla di sospensione temporanea; ma sembra che lasci aperto, senza dare nell'occhio, un varco fatto su misura per Berlusconi. Nel testo Alfano, articolo 5, la «sospensione non è reiterabile» se applicata a successive investiture in altre cariche; ma tace su successive investiture nella stessa carica. Pertanto basta che Berlusconi si faccia sempre rieleggere presidente del Consiglio per essere salvaguardato sine die, senza termine. Intravedo già che l'onorevole avvocato Ghedini dirà proprio così. Mi chiedo se la mia proposta del 5 agosto 2002 non fosse meglio dei mostriciattoli escogitati da allora.

Giovanni Sartori